

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA SOLDATI

Seduta del 25/05/2021

FATTO

La parte ricorrente riferiva di essere intestataria di 8 buoni fruttiferi. L'intermediario ha rimborsato una somma inferiore rispetto a quella spettante in base alle condizioni riportate sul titolo. I buoni oggetto della presente controversia, infatti, erano originariamente della serie "P" e sono stati aggiornati con l'apposizione del timbro con la dicitura "Serie Q/P", sia sul fronte che sul retro; non è stata però modificata la misura dei nuovi tassi previsti per l'ultimo decennio. Come sancito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142 del 3 aprile 2020, infatti, per i buoni fruttiferi ordinari appartenenti alla serie «Q/P», sottoscritti a partire dal 1° luglio 1986, gli interessi che spettano al risparmiatore sono quelli riportati nel retro del titolo e sono superiori a quelli fissati dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986. In data 9.6.2020 presentava infruttuosamente reclamo al fine di ottenere il rimborso della somma di euro 85.051,24.

La parte ricorrente chiede all'ABF di condannare l'intermediario alla restituzione della somma di euro 85.051,24.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario eccepiva che: 1) l'incompetenza per materia dell'ABF in quanto i buoni fruttiferi sono prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del



TUB; 2) nel merito, i buoni fruttiferi di cui si discute appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q"; 3) le differenze nei rendimenti riscontrate dalla parte ricorrente sono riconducibili al criterio con cui è stata applicata la ritenuta fiscale o l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

L'intermediario chiede all'ABF di dichiarare l'inammissibilità del ricorso in quanto concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'ABF. Nel merito, rigettare le domande di parte ricorrente, stante il corretto operato presente fattispecie, ovvero la piena osservanza della disciplina normativa fiscale sopravvenuta cui risulta oggettivamente sottoposta la presente materia del contendere.

DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare, ritiene debba essere esaminata l'eccezione avente ad oggetto l'incompetenza per materia di codesto Arbitro, rilevata dall'intermediario nelle proprie controdeduzioni.

Alla luce del consolidato orientamento dei Collegi ABF (v., *ex multis*, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n.1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) questo Collegio non può che disattendere l'eccezione di incompetenza *ratione materiae*, e tale soluzione risulta essere in ossequio alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 5676 del 08 novembre 2013.

Venendo al merito, ai fini della decisione della presente controversia il Collegio rileva che i BPF appartenenti alla serie "Q/P" oggetto del ricorso sono stati emessi in data 06.09.1986, 25.11.1986 e 25.11.1986.

Il Collegio osserva che è incontrovertito che sia stato utilizzato il modulo cartaceo della serie «P» sul fronte del quale è stata indicata la serie di appartenenza «Q/P», mentre sul retro sulla tabella dei rendimenti è stato apposto un timbro che non indica i nuovi tassi di interesse dopo il 21° anno e fino al 30°.

I buoni ordinari rappresentano un investimento a lungo termine, ma possono essere liquidati in qualsiasi momento, comprensivi di interessi. In particolare, il capitale investito può essere ritirato in ogni momento (al netto delle ritenute fiscali), mentre per poter ottenere anche gli interessi è necessario che sia trascorso almeno un anno dall'investimento.

A seguito dell'emanazione del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 (G.U. 13 giugno 1986) i tassi di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie «Q», a decorrere dal 1° gennaio 1987. Per quanto concerne i buoni della serie «P», emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorrevano, invece, dal 1° luglio 1987 (cfr. D.M. 13 giugno 1986).

Alla luce della ricostruzione effettuata, la questione giuridica sottesa al caso di specie concerne l'accertamento delle condizioni di rimborso del buono fruttifero alle condizioni apposte sul tergo dei titoli, nell'ipotesi in cui questo sia stato emesso successivamente al D.M. del 13 giugno 1986, istitutivo della nuova serie ordinaria di BPF contraddistinta dalla lettera «Q».

Il Collegio evidenzia che la questione oggetto della domanda concerne quale siano le condizioni di rimborso dei BPF nell'ipotesi in cui siano stati utilizzati da parte dell'intermediario collocatore moduli cartacei appartenenti ad una serie precedente non più in corso (nella specie moduli relativi alla serie «P») ovvero apportando una modifica solo parziale che indica semplicemente che i tassi di interesse possono essere mutati.

Per quanto concerne il BPF oggetto del presente ricorso, infatti, il ricorrente contesta, essenzialmente il conteggio degli interessi maturati effettuato dall'intermediario, il quale, a



suo dire, avrebbe erroneamente applicato il tasso di interesse differente (relativo alla serie «Q») anziché utilizzare il tasso di rendimento stampigliato sul retro degli stessi, per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione a fare tempo dal 21° anno.

Il Collegio evidenzia che il quadro di riferimento normativo è rappresentato dall'art. 173 (Tabelle degli interessi - Variazioni) Codice Postale, il quale dispone che: *“Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”*.

Il d.lgs. n. 284 del 1999, inoltre, ha previsto che: *“Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori.”*

L'art. 6 del D.M. del Tesoro 13 giugno 1986 (Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio) dispone, a sua volta, che: *“Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q». Per i buoni della serie “P”, emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data.”*

La Corte di Cassazione ha già da tempo appurato che i BF hanno natura di meri documenti di legittimazione e non di titoli di credito. Sono, quindi, privi dei requisiti della letteralità e dell'astrattezza; è, pertanto, ritenuta legittima la loro eterointegrazione per effetto di un D.M. di modifica dei tassi di rendimento degli stessi, successivo alla data di emissione del titolo.

È orientamento ormai consolidato dell'Arbitro, espresso dal Collegio di Coordinamento, secondo il quale, con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello *jus variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, *“il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli ... si forma ... sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti”*. E, infatti, il Collegio, argomentando sulla base della sentenza della Cass. Civ. Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979, ha affermato che se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali



successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere *“che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”* (cfr. decisione n. 5674 dell'8.11.2013). Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.6.2007, debba essere tutelato. In tal caso, alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr., da ultimo le decisioni di questo Collegio n. 6527/16; n. 8474/16; 10937/16”).

Tale impostazione è stata confermata anche nella recente decisione del Collegio di coordinamento n. 6142 del 3.4.2020.

Nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, i buoni oggetto del ricorso, nella parte anteriore, sono stati individuati dall'ufficio competente, mediante timbratura in basso a destra, con la serie «Q/P». Sul retro, invece, risulta essere stata apposta, rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo, una modifica relativamente ai tassi di interesse di cui al periodo in contestazione.

Alla luce della ricostruzione effettuata, la questione giuridica sottesa al caso di specie concerne l'accertamento delle condizioni di rimborso dei BPF, per tutta la durata, non essendo prevista alcuna stampigliatura a tergo di modifica, nell'ipotesi, come è avvenuto, in cui questo sia stato emesso successivamente al D.M. del 13 giugno 1986, istitutivo della nuova serie ordinaria di BPF contraddistinta dalla lettera «Q».

In particolare, la questione concerne quale siano le condizioni di rimborso del BPF nell'ipotesi in cui sia stato utilizzato da parte dell'intermediario collocatore un modulo cartaceo appartenente ad una serie precedente non più in corso (nella specie moduli relativi alla serie «P») ovvero apportando una modifica solo parziale.

Pertanto, il Collegio dà rilevanza al fatto che sul retro del BPF non vi sia alcun timbro ad indicare la modifica del regime di interessi relativamente al periodo in contestazione.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, in linea con orientamento ormai consolidato presso i Collegi ABF (Collegio di Roma, decisione n. 8791/17; Collegio di Bologna, decisione n. 11696/17; Collegio di Torino, decisione n. 4868/17; Collegio di Milano, decisione n. 2496/16), non può che confermare il diritto del ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei Buoni, limitatamente al periodo intercorrente dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione, al netto di quanto eventualmente già rimborsato per tutto il periodo.

Con riferimento, invece, ai buoni della serie “Q” oggetto del presente ricorso, il Collegio rileva che gli stessi sono stati emessi tra il 23.09.1987 e il 16.01.1989, periodo nel quale erano in collocamento i buoni della serie “Q”.

Per l'emissione risulta essere stato correttamente utilizzato un modulo cartaceo della suddetta serie, senza necessità di timbri correttivi.

Sulla base del prospetto storico dei tassi applicati sui BPF ordinari emessi fino al 2000, il tasso di rendimento della serie «Q» previsto per il quinto scaglione di detenzione (dal 21° al 30° anno di detenzione dei titoli) è pari al 12,00%.

Parte ricorrente ha prodotto la richiesta del valore di rimborso del BPF in oggetto: gli importi risultano coerenti con quelli risultanti dal sito di CDP, tenuto conto, altresì, dell'applicazione dell'imposta di bollo. Non sussiste dunque un'ipotesi di *“errore eclatante e tale dunque, da far emergere con estrema chiarezza un inadempimento o una condotta illegittima dell'intermediario nei confronti della propria clientela”* (Collegio di Napoli, decisione n. 7071/16, Pres. Marinari), risultando verosimile che la differenza di rendimento



tra quanto quantificato in sede di richiesta di rimborso del buono e quanto richiesto dal ricorrente è dovuta all'applicazione della normativa fiscale.

L'oggetto del contendere va dunque analizzato alla luce di quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento, con decisione n. 6142 del 3.4.2020, nella quale è affermato il seguente principio di diritto:

“L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”.

Alla base di tale principio vi è una condivisibile motivazione, che mette luogo riportare per esteso: *“...dinanzi all'eccezione dell'intermediario che faccia riferimento al regime fiscale per giustificare la corresponsione all'investitore di un importo inferiore a quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, la valutazione che l'ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza ratione materiae, in quanto la richiamata disciplina fiscale viene qui in gioco esclusivamente quale parametro ai fini della quantificazione dell'importo dovuto al sottoscrittore, in virtù del contratto in essere tra le parti. Non si tratta cioè di accertare l'assoggettamento dei BFP ad una determinata ritenuta erariale, come ad esempio quella di cui all'art. 1 D.L. 19 settembre 1986 convertito con L. 17 novembre 1986, n. 759 (al riguardo Cass. n. 30746/2018), il che sarebbe ratione materiae precluso all'ABF, bensì di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti (...). D'altra parte, che il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, possa assumere rilievo anche all'interno della sfera strettamente negoziale, quale elemento che concorre ad individuare il quantum della prestazione, emerge con chiarezza dalla presenza, sul buono della serie Q qui in esame, della dicitura per cui “L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge”, peraltro presente, talvolta con formulazione diversa (L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali alla data di emissione”) su buoni appartenenti anche ad altre serie.*

Pertanto, per venire all'oggetto del presente ricorso, rispetto ai buoni appartenenti alla serie Q “può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente”.

Sulla scorta del sopracitato principio, la domanda in relazione ai BFP della serie “Q” in questione non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI